



SENT. 205/2024

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE II GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Rita LORETO Presidente

Ida CONTINO Consigliere

Luisa de PETRIS Consigliere

Cristina RAZZANO Consigliere

Ilaria Annamaria CHESTA Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. 61264 del registro di segreteria, promosso

da:

GIORGIO POCECCO, nato il 22.3.1952 a Trieste (TS) (c.f. PCCGRG52C22L424K), rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al presente atto, dagli Avv.ti Gianni Zgagliardich (c.f. ZGGGNN55E04Z118I; P.E.C.: info@pec.zgagliardich.com) del Foro di Trieste e Andrea Reggio D'Acì (c.f. RGGNDR74R20L378M; P.E.C.: andreareggiodaci@ordineavvocatiroma.org) del Foro di Roma, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Via degli Scipioni, n. 268 e domicilio digitale eletto presso gli indirizzi PEC di entrambi i difensori

contro

PROCURA GENERALE della Corte dei conti, in persona del

Procuratore generale *pro tempore*, con sede in Roma, Via A.
Baiamonti n. 25

PROCURA REGIONALE presso la Sezione giurisdizionale della Corte
dei conti per la regione Friuli-Venezia Giulia, in persona del
Procuratore regionale *pro tempore*

per la revocazione

della sentenza n. 151/2023 della Corte dei conti, Sezione Seconda
giurisdizionale centrale d'appello di Roma, pronunciata il 20 aprile
2023, depositata in Segreteria in data 29 maggio 2023.

Uditi, alla pubblica udienza del giorno 9 maggio 2024, con
l'assistenza del Segretario di udienza, dott.ssa Eliana Giorgiantoni, la
relatrice, Cons. Ilaria Annamaria Chesta, l'avv. Andrea Reggio D'Acì e
l'avv. Gianni Zgagliardich in rappresentanza e difesa del ricorrente
Giorgio Pocecco e il V.P.G. Luigi D'Angelo per la Procura generale.

Esaminati il ricorso per revocazione, le conclusioni della Procura
generale, gli altri atti e i documenti del fascicolo di causa.

Ritenuto in

FATTO

1. Con la sentenza qui gravata questa Sezione ha condannato il
signor Giorgio Pocecco, nella qualità, all'epoca dei fatti, di dirigente
del Servizio regionale di difesa del suolo, al risarcimento del danno a
favore della Regione Friuli-Venezia Giulia, nell'importo di euro
300.000,00 oltre accessori.

Il sig. Giorgio Pocecco era stato convenuto in giudizio dalla Procura
regionale al fine di essere condannato al pagamento di euro

1.500.000,00, oltre accessori, in favore della già citata Regione, in conseguenza della impossibilità di escutere una garanzia fideiussoria accettata dal Pocecco posta a copertura di un contratto di sponsorizzazione stipulato dalla Regione con il Consorzio Confideuropa soc. coop. per azioni, in cui il contraente privato si era reso inadempiente.

L'azione aveva preso avvio da una serie di accertamenti condotti dalla Guardia di Finanza, Nucleo di polizia tributaria di L'Aquila, sull'attività di "Confideuropa soc. coop. per azioni", Consorzio operante nel settore creditizio, conclusi con nota n. 11314 del 22 gennaio 2019, nella quale la Guardia di Finanza dava conto del fatto che la polizza fideiussoria n. A 1504131130731, emessa per l'importo di euro 1.500.000,00, era da ritenersi illecita, perché in contrasto con le disposizioni di cui al d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia). La polizza era stata rilasciata il 15 aprile 2013 in favore della Regione Friuli-Venezia Giulia, a garanzia del *"contratto di sponsorizzazione per il finanziamento, la progettazione e l'esecuzione di opere di riduzione del rischio idraulico opere arginali del torrente Torre tratto tra la S.R. 252 e 3 l'Autostrada A4 Venezia-Trieste"*, stipulato con la società *"Immobiliare Arco s.r.l."*.

Nella prospettazione della Procura regionale il sig. Giorgio Pocecco, esaminata la regolarità della polizza, aveva acconsentito alla sua definitiva emissione per la conseguente allegazione al contratto di sponsorizzazione, che lo stesso dirigente sottoscriveva il 23 aprile

2013. L'“Immobiliare Arco s.r.l.” risultava tuttavia inadempiente; pertanto, in data 30 aprile 2015 si procedeva all'attivazione della garanzia, chiedendo a “Confideuropa soc. coop. per azioni” l'incameramento della polizza. La richiesta rimaneva senza esito e, con nota del 15 gennaio 2016, il caso veniva segnalato alla Banca d'Italia per quanto di competenza. In riscontro, l'Istituto di vigilanza evidenziava che il suddetto consorzio non era mai stato abilitato a rilasciare fideiussioni e che, anzi, era stato finanche cancellato dagli elenchi dei soggetti autorizzati all'esercizio della garanzia collettiva e dei fidi.

Alla luce di tali fatti e dell'inutile tentativo di insinuazione tra i creditori del fallimento nel frattempo pronunciato a carico del consorzio, posto che il giudice delegato aveva respinto la domanda, stante la nullità del contratto di fideiussione stipulato dalla Regione, la Procura regionale aveva ravvisato gli estremi per la sussistenza di un danno pari all'importo della garanzia non riscossa, imputabile al Pocecco.

2. All'esito del giudizio di primo grado, la Sezione giurisdizionale, in via preliminare, respingeva sia l'eccezione di nullità della citazione, per violazione dell'art. 87 c.g.c., sia l'ammissione di prova testimoniale; nel merito, delineato il quadro normativo di riferimento e valutato che i lavori relativi al primo lotto, pari a euro 450.000,00, avevano trovato puntuale esecuzione, rideterminava il danno in euro 1.050.000,00, quindi ravvisava la colpa grave del dirigente nell'aver accettato una garanzia fideiussoria da una società priva di qualsiasi

legittimazione a operare nel settore dei fidi e, considerato il concorso causale di altri soggetti non evocati in giudizio, decurtava il danno del 20%, per poi ridurlo di un ulteriore 20% con l'esercizio del potere riduttivo, sino al definitivo addebito a carico del Pocecco di euro 672.000,00, comprensivi di rivalutazione monetaria.

3. Avverso la sentenza di primo grado il soccombente proponeva appello sulla base dei seguenti motivi: ***“Insussistenza del danno erariale e/o del nesso causale quanto alla realizzabilità dei lavori oggetto del lotto n. 2 del contratto di sponsorizzazione; contraddittorietà della motivazione e/o omesso esame e/o travisamento di fatti decisivi per il giudizio”***. Il primo giudice avrebbe omesso di considerare che, a seguito dell'approvazione del piano di tutela delle acque regionali nel 2018, i lavori oggetto della garanzia fideiussoria, precisamente quelli del secondo lotto, non sarebbero stati più eseguibili, sicché, quand'anche escussa, la polizza non avrebbe mai potuto essere riscossa nell'importo convenuto: di qui l'insussistenza dell'elemento oggettivo della responsabilità erariale;

“Erronea qualificazione della condotta causale in termini di colpa grave; difetto/insufficienza della motivazione; contraddittorietà della motivazione e/o omesso esame e/o travisamento di fatti decisivi per il giudizio”. Il primo giudice non avrebbe valutato, o lo avrebbe fatto in maniera del tutto inadeguata, che a causa della truffa perpetrata dal fideiussore nei confronti di numerosi enti pubblici, il convenuto non avrebbe potuto

comunque accorgersi, pur prestando la massima diligenza, della nullità della polizza stessa.

“Violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c.” Secondo l’appellante, il primo giudice avrebbe introdotto un elemento di contestazione, segnatamente l’inosservanza dell’art. 112 del d.lgs. n. 385/1993, affatto contemplato dalla citazione in giudizio.

“Erroneità della sentenza per la parte relativa alla quantificazione del danno; violazione del d.lgs. n. 163/2006 e della l.r. Friuli Venezia Giulia n. 14/2002; difetto/insufficienza della motivazione; contraddittorietà della motivazione e/o omesso esame e/o travisamento di fatti decisivi per il giudizio”.

Il primo giudice avrebbe errato nel non considerare che, sebbene previsto nel contratto e nel bando, il valore della polizza era comunque superiore a quello ammissibile per legge, ovvero il dieci per cento dei lavori. Conseguentemente, poiché il primo lotto aveva trovato regolare esecuzione e le opere non realizzate del secondo lotto ammontavano ad euro 1.219.048,72, l’importo escutibile non avrebbe potuto superare quello di euro 121.904,87.

“Erroneità della sentenza nella valutazione di concorrenza delle percentuali di responsabilità di altri soggetti non convenuti in giudizio - erronea quantificazione del danno risarcibile; violazione degli artt. 5 e 6 della l. n. 241/1990 - violazione dell’art. 8 dell’Accordo di programma - motivazione incompleta, inadeguata e/o insufficiente in merito alla

responsabilità concorrente di altri soggetti – parziale,

incompleta e faziosa valutazione degli elementi di prova a

corredo della decisione". L'appellante ritiene che il primo giudice,

pur avendo provveduto a una più favorevole rideterminazione del

danno in considerazione dell'apporto causale di soggetti non citati in

giudizio, non avrebbe, tuttavia, correttamente ponderato l'incidenza

causale del responsabile del procedimento e di altri soggetti, tra i

quali il direttore della direzione centrale ambiente e il direttore del

servizio affari generali e amministrativi; figure che, a suo dire,

sarebbero state dotate di adeguate *"competenze professionali e*

deputate espressamente alla predisposizione degli atti e del loro

controllo".

"Erroneità della sentenza nell'applicazione del potere riduttivo

– errore di giudizio nella quantificazione del danno risarcibile".

L'appellante ritiene che il danno addebitatogli sia *"ancora eccessivo"*

per le possibilità economiche di qualsiasi dipendente pubblico, tanto

più ove si consideri che l'entità del danno sarebbe conseguente a una

domanda risarcitoria quantificata in modo *"totalmente errato e*

superficiale".

4. Con la sentenza qui gravata questa Sezione ha dichiarato

l'inammissibilità del primo motivo di appello, rilevando che

l'argomentazione difensiva corrispondente al detto motivo non

risultava formulata nel primo grado di giudizio, né nella memoria di

costituzione dinanzi al primo giudice, né nelle controdeduzioni

all'invito a dedurre depositate il 31 agosto 2020 o nel corso

dell'audizione personale svoltasi il 7 dicembre 2020. Il Collegio ha rilevato, altresì, che l'appellante ha citato, a sostegno, la nota regionale n. 17241 del 25 marzo 2022, ossia un documento oggettivamente successivo all'epilogo del primo grado, così risultando implicitamente dimostrato, quand'anche ve ne fosse stato bisogno, che in quella sede la tematica non era stata in alcun modo posta all'esame del giudice. Il motivo è stato ritenuto in palese contrasto con il divieto di "*nova*" sancito dall'art. 193, comma 1, c.g.c..

Il Collegio ha ritenuto, tuttavia, opportuno ancora evidenziare, nel merito, sia pure in maniera del tutto sintetica, che quand'anche si volesse considerare l'irrealizzabilità del secondo lotto a partire dal 2018, resterebbe comunque il fatto che trattasi di una circostanza sopravvenuta all'oggettivo inadempimento contrattuale in cui il contraente *sponsor* era incorso, ben prima che la nuova disciplina sull'assetto idrogeologico dei luoghi trovasse perfezionamento; inadempimento dunque consumatosi quando il lotto in questione non era affatto precluso da disposizioni ancora di là da venire. Il giudice d'appello ha rilevato, sul punto, che se la polizza fosse stata regolare, l'escussione, che lo stesso Pocerco aveva tentato con nota n. 11930 del 30 aprile 2015, avrebbe avuto un diverso e più favorevole esito per le casse dell'ente.

La Sezione ha poi respinto il secondo motivo di impugnazione, con il quale l'appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza di primo grado in punto di valutazione dell'elemento soggettivo; secondo l'appellante, a fronte di una truffa orchestrata ai danni di un migliaio

di pubbliche amministrazioni dalla società che aveva rilasciato la polizza fideiussoria, la condotta dallo stesso tenuta non avrebbe potuto essere giudicata in termini di colpa grave, poiché la documentazione e la modulistica di corredo utilizzata per il rilascio della garanzia recava tutte le indicazioni per farla ritenere formalmente emessa da una società pienamente legittimata a operare nel settore. Il giudice d'appello ha respinto il motivo rilevando che il dirigente non aveva svolto alcun preventivo accertamento in ordine al documento esibito a garanzia del contratto di sponsorizzazione in procinto di essere sottoscritto, mentre se a tanto avesse provveduto, il dirigente avrebbe potuto, secondo l'impostazione attorea, agevolmente constatare che la ditta "Confideuropa soc. coop. per azioni" non era munita di alcuna legittimazione a rilasciare la garanzia. L'inutilità della polizza fideiussoria allegata al contratto di sponsorizzazione sarebbe stata rilevabile, posto che il settore era oggetto di dettagliata regolamentazione sin dal 1993, a opera del d.lgs. n. 385 del 1° settembre di quell'anno, e ha continuato a esserlo anche dopo, quando, con le modifiche recate all'art. 112 del citato testo unico dal d.lgs. 13 agosto 2010, n. 141, nel disciplinare la posizione dei "confidi", era stata prevista l'iscrizione nell'albo tenuto dalla Banca d'Italia e regolamentato dall'art. 106 dello stesso d.lgs. n. 385/1993 per tutti gli intermediari finanziari.

L'appellante aveva inoltre sostenuto che, data la sua qualificazione di dirigente tecnico, egli era privo di qualsiasi esperienza e preparazione

giuridica, per cui non sarebbe stato in grado di accertare l'idoneità della polizza.

La diligenza che, dato il suo profilo professionale, l'appellante avrebbe dovuto in concreto osservare non sarebbe stata quella di dotarsi di una preventiva, quanto approfondita conoscenza della normativa di settore, bensì semplicemente quella di interrogarsi, prima di formulare un giudizio di valore sulla regolarità della polizza, se la stessa potesse, laddove necessario, assolvere al suo ruolo di garanzia, visto che trattavasi di un documento proveniente da un'azienda affatto omologabile agli istituti di credito o alle società assicuratrici notoriamente operanti nel settore e pubblicamente conosciute come tali.

Infondato è stato ritenuto, altresì, il terzo motivo di gravame, con il quale il sig. Pocecco lamentava la violazione dell'art. 112 c.p.c., per avere il primo giudice basato la pronuncia di condanna sull'inosservanza dell'art. 112, t.u. d.lgs. n. 385/1993, cit., ossia su di un profilo di contestazione che non sarebbe stato prospettato nell'atto introduttivo del giudizio. Il Giudice d'appello ha evidenziato che, qualora nel percorso motivazionale seguito per dare conto della propria decisione il giudice citi a supporto della stessa questa o quella disposizione di diritto oggettivo, tanto più se strettamente aderente alla questione trattata, non può certo ritenersi che il suo operato e la sua valutazione siano in contrasto con il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.

E' stato poi respinto il motivo con il quale l'appellante ha lamentato

l'erroneità, oltre che la contrarietà e l'insufficienza, della motivazione in ordine al fatto che la polizza fideiussoria non avrebbe potuto essere escussa in misura superiore al 10% delle obbligazioni contrattuali inadempite, ciò sia perché l'art. 113, d.lgs. n. 163/2006, *ratione temporis* vigente, prevedeva la costituzione della garanzia fideiussoria in un importo pari al “dieci per cento” del valore di contratto, sia perché lo stesso articolo era stato espressamente richiamato dall'art. 12 dello stesso contratto di sponsorizzazione e dallo schema tipo 1.2 (d.m. n. 123/2004), oltre che dalle condizioni di polizza allegate al contratto di garanzia. Ha rilevato che il contratto di sponsorizzazione oggetto di garanzia, a norma degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 163/2006, figurava tra quelli esclusi dall'applicazione della disciplina recata dal codice dei contratti pubblici per lavori e forniture.

L'art. 12, comma 3 del contratto, così come anche le condizioni d'appendice allegate alla polizza, avevano richiamato il citato art. 113, ma il riferimento era stato effettuato con riguardo alle “*modalità previste*” dalla disposizione stessa e la sola operatività della garanzia.

Il giudice d'appello ha respinto, infine, gli ultimi motivi di gravame, sotto il profilo dell'incongruità della valutazione condotta dal primo giudice sul concorso causale di “*altri soggetti dell'amministrazione non convenuti in giudizio*” (pag. 29 della sentenza impugnata) e in relazione all'esercizio del potere riduttivo.

Ha ritenuto invece condivisibile, ai fini di una più favorevole quantificazione del danno addebitabile, la doglianza riferita a una

più incisiva valutazione dell'apporto causale di soggetti terzi e, su tutti, del responsabile unico del procedimento; figura non considerata dal giudice di prime cure nonostante la sua indubbia centralità e la complessità dei compiti da svolgere, nonché delle condizioni oggettive e soggettive rilevanti ai fini dell'esercizio del potere riduttivo. Su tali basi ha ridotto l'importo del danno addebitabile a euro 300.000,00.

5. Con ricorso per revocazione in data 20 dicembre 2023 il signor Pocecco ha impugnato la sentenza di secondo grado fornendo una completa ricostruzione dei fatti e dello svolgimento delle diverse fasi processuali e deducendo i seguenti motivi di doglianza:

A) “Violazione dell’art. 202, comma 1, lett. f) c.g.c., per “errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa” in relazione al I motivo di appello (pagg. 16 – 22 dell’atto di appello”.

Il Pocecco rileva preliminarmente che i vizi revocatori attengono al I motivo di appello, nel quale erano state formulate contestazioni avverso la sentenza di primo grado in merito all'erronea valutazione dell'elemento oggettivo, in quanto l'escussione della polizza, quand'anche regolare, non avrebbe potuto sortire effetto, considerato che i lavori del II Lotto non avrebbero mai potuto trovare esecuzione. Di ciò si sarebbe avuta conferma anche dai contenuti della lettera del Dirigente della Direzione Centrale del 25.3.2022 (doc. 4, fasc. appello), in cui si legge che i lavori del predetto II Lotto appaiono in contrasto con le misure del Piano regionale di Tutela delle Acque.

Secondo il ricorrente il giudice di secondo grado si sarebbe rifiutato di esaminare il primo motivo di appello dichiarandolo *de plano* inammissibile, con una statuizione che risulterebbe viziata da un errore di fatto "*indotto*" da una travisata prospettazione della realtà processuale suggerita dalla Procura, secondo cui l'ing. Pocecco avrebbe prospettato, nel I motivo di appello, una domanda o un'eccezione nuova rispetto al primo grado, in violazione dell'art. 193 c.g.c..

L'erroneità della sentenza impugnata consisterebbe nel non aver colto che quanto dedotto dall'Ing. Pocecco nel suo I motivo di appello non poteva qualificarsi tecnicamente una nuova "*domanda*" o una nuova "*eccezione*", ma, molto semplicemente, una "*argomentazione difensiva*" connessa a quanto già dedotto in primo grado.

Pur avendo incidentalmente rilevato che le tesi dedotte dal Pocecco nel I motivo di appello erano "*argomentazioni difensive*" e non nuove domande o eccezioni - come emergerebbe peraltro anche dall'esame degli atti e documenti del I e II grado e dalla ricostruzione "*in fatto*" in esordio al presente ricorso - il giudice d'appello avrebbe poi aderito *de plano* alla tesi della Procura dando erroneamente per scontato che si trattasse di un motivo da dichiararsi "*automaticamente*" inammissibile ex art. 193 c.g.c..

Si tratterebbe di un errore di fatto e non di diritto, dovendosi tenere conto della natura altamente "*qualificata*" del Collegio giudicante, che evidentemente non potrebbe aver ignorato la differenza giuridica esistente tra la nozione di "*argomentazione difensiva*" e quelle

(diverse) di “domanda” o “eccezione” che sono contemplate dall’art. 193 c.g.c..

Il ricorrente contesta altresì, sotto il profilo oggettivo, la circostanza secondo la quale la tematica attinente all’assorbente impossibilità di realizzazione del II Lotto “*non era stata in alcun modo posta all’esame del giudice*” risultando la stessa, invece, evincibile in diversi passaggi degli atti difensivi, specificamente indicati nel ricorso.

Sotto il profilo oggettivo, dunque, sarebbe innegabile che le “*argomentazioni*” spese in sede di appello non avrebbero assolutamente modificato la domanda già avanzata in I grado, di declaratoria di infondatezza dell’azione della Procura per insussistenza e/o non configurabilità di un danno erariale avuto riguardo alla non eseguibilità del II Lotto dei lavori.

Neppure i documenti allegati all’appello, trattandosi di documenti pacificamente formati dopo la sentenza di I grado, avrebbero potuto indurre in errore il Collegio giudicante di II grado in relazione alla presunta violazione dell’art. 193, c.g.c.

L’errore revocatorio qui contestato poggerrebbe, dunque, anche sulla erronea lettura di tali documenti: la tematica della non configurabilità di un danno erariale in relazione all’oggettiva ineseguibilità del II Lotto di lavori sarebbe stata ampiamente e dettagliatamente posta all’esame del Giudice di I grado e proprio correttezza e buona fede avrebbero imposto di fornire al Collegio di appello una precisa dimostrazione che, nelle more, cioè dopo il deposito della decisione di I grado, la situazione non fosse mutata.

Come già manifestato nell'atto di appello, risulterebbe oggi oggettivamente comprovato che il II Lotto non è realizzabile e che la Regione non procederà mai ad avviare i relativi lavori in quanto "*in palese conflitto*" con la nuova impostazione comunitaria non prevista nell'originario Accordo di Programma.

La circostanza che il II Lotto non sia mai stato inserito tra gli interventi programmati dalla Regione sarebbe una tematica che non potrebbe essere considerata un elemento di novità, in quanto l'argomento sarebbe già stato sviscerato nell'"invito a dedurre" e nella memoria difensiva in I grado e sarebbe stato semplicemente ribadito e confermato nell'atto di appello con elementi di valutazione che, contrariamente a quanto si legge a pag. 11 della sentenza qui gravata, sarebbero assolutamente "sovrapponibili" o "quantomeno assimilabili" a quelli introdotti con il I motivo di appello.

In conclusione, l'errore di fatto revocatorio qui denunciato atterrebbe al contenuto oggettivo degli atti processuali di causa e delle domande avanzate in primo grado dall'ing. Pocecco ed esso sarebbe certamente rilevante in quanto idoneo a incidere sull'esito finale dell'esame della domanda di declaratoria di infondatezza dell'azione della Procura in relazione alla non configurabilità di un danno erariale per ineseguibilità dei lavori di cui al II Lotto.

B) "Ulteriore violazione dell'art. 202, comma 1, lett. f), c.g.c. per "errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa" con riferimento alla polizza fidejussoria ed al ruolo del responsabile del procedimento ed altri soggetti coinvolti nel

procedimento, in relazione a:

Il motivo di appello (pag. 22 e ss. atto di appello: “2) sull’erronea qualificazione della condotta in termini di “colpa grave”.

Difetto/insufficienza della motivazione. Contraddittorietà della motivazione e/o omesso esame e/o travisamento di fatti decisivi per il giudizio”)

(parte del) IV motivo di appello (pag. 34 e ss. atto di appello: “4) erroneità della sentenza nella quantificazione del danno. Violazione dell’art. 46, co. 1-bis, d.lgs. 163/2006. Violazione degli artt. 1341 e 1342, c.c.. Violazione degli artt. 113 del d.lgs. 163/2006 e 30, co. 2, l.r. f.v.g. 14/2002. Difetto/insufficienza della motivazione. Contraddittorietà della motivazione e/o omesso esame e/o travisamento di fatti decisivi per il giudizio”)

Mancanza dell’elemento “soggettivo” in capo all’ing. Pocecco sotto plurimi profili.

Secondo parte ricorrente, dopo aver ritenuto che la truffa perpetrata ai danni di molti Enti pubblici non avrebbe rilievo esimente, emergerebbe un profilo di errore di fatto che apparirebbe evidente.

Una volta ammesso che l’ing. Pocecco non era in grado di conoscere la normativa di settore stante il suo profilo professionale “tecnico”, il giudice d’appello sarebbe caduto nell’errore di affermare la responsabilità del Pocecco in quanto il medesimo non sarebbe stato in grado di porsi specifici “interrogativi” presupponenti proprio approfondite (soprattutto in questo caso specifico) nozioni giuridico-amministrative, che implicavano la precisa conoscenza di norme

determinanti per stabilire il profilo soggettivo.

Si ritiene frutto di un evidente errore di fatto il non aver percepito i plurimi elementi valorizzati nell'atto di appello sotto tale profilo e risultanti inequivocabilmente dalla documentazione versata in atti.

Nella pronuncia gravata si riterrebbe fondata la contestazione del Procuratore regionale *"...sul rilievo che il dirigente non avesse svolto alcun preventivo accertamento in ordine al documento esibito a garanzia del contratto di sponsorizzazione in procinto di essere sottoscritto, giacché se a tanto vi avesse provveduto, il dirigente avrebbe potuto...agevolmente constatare che la ditta "Confideuropa soc. coop. per azioni" non era munita di alcuna legittimazione a rilasciare la garanzia..."*. Sul punto il ricorrente rileva come non fosse assolutamente "agevole" constatare alcunché in merito ai citati profili di legittimazione, atteso che almeno cinque soggetti dotati di competenze giuridico-amministrative – tra cui plurimi avvocati - non si sono accorti di nulla.

Secondo il giudice di appello nemmeno la truffa perpetrata a carico di tanti enti interessati potrebbe esimere da responsabilità in quanto l'irregolarità della polizza allegata al contratto di fideiussione era "accertabile" mentre rileva il ricorrente che, in realtà, detta irregolarità non era assolutamente "accertabile" da chi non aveva una specifica professionalità, tanto che non era stata rilevata nemmeno da chi era dotato di tale professionalità.

Secondo il giudice d'appello la qualificazione di "dirigente tecnico" - e quindi l'essere privo di qualsiasi esperienza e preparazione giuridica

- non avrebbe rilevanza mentre invece l'ing. Pocecco non avrebbe avuto modo né di "interrogarsi" né di svolgere alcuna attività di verifica giuridico-amministrativa né di formulare addirittura "giudizi di valore". La fideiussione poteva trarre in inganno e indurre in errore anche qualsiasi addetto in possesso di nozioni giuridico-amministrative sulla base dei seguenti elementi:

- assenza, nella denominazione, di garanzia fidi per le PMI;
- denominazione sociale (S.C.p.a.);
- forma giuridica di Confideuropa e cioè S.C.p.a.;
- importo del capitale sociale versato (euro 4.200.000,00);
- oggetto sociale (l'attività di rilascio garanzie nei confronti di soggetti istituzionali);
- piena conformità delle clausole di garanzia allo schema tipo 1.2 del DM 123/2004 per le garanzie fideiussorie per la cauzione definitiva in favore di Enti pubblici (doc. n. 20, fasc. I grado);
- attestazione, contenuta nell'appendice della polizza (doc. n. 5, fasc. I. grado), di conformità della garanzia a quanto previsto dalla L. 109/94 e s.m.i..

Nessun addetto in possesso di competenze giuridico-amministrative si sarebbe accorto di nulla: né il Comitato di Vigilanza istituito per questi lavori in sponsorizzazione, né i dipendenti regionali aventi tali competenze (il Direttore della Direzione Centrale Ambiente, dott. OMISSIS, il Vicedirettore, avv. OMISSIS, l'avv. OMISSIS, Direttore del Servizio Affari generali e amministrativi della medesima Direzione Centrale Ambiente e il dott. OMISSIS, Responsabile del procedimento

con incarico di P.O. del Servizio difesa suolo - sede di Gorizia - della predetta Direzione; l'Avvocatura regionale laddove coinvolta) si sarebbero accorti della illegittimità della fideiussione. L'Avvocatura regionale si sarebbe limitata, a quanto consta, a insinuarsi al passivo del Fallimento avvenuto nel 2019 per l'importo garantito e non sarebbe stato noto all'ing. Pocecco se fosse stata coinvolta in precedenza e da chi.

A comprova dell'estraneità dell'ing. Pocecco alla questione, non sarebbe stata nemmeno messa a disposizione (per un eventuale accertamento) la bozza di polizza, avendo egli sottoscritto una mera lettera di invio, ma senza aver potuto visionare alcun allegato e nessuna bozza o testo di polizza.

Della polizza e dei suoi contenuti si sarebbe autonomamente occupato il Responsabile del Procedimento che operava fisicamente presso la sede territorialmente competente di Gorizia e che deteneva tutta la documentazione del procedimento.

La normativa in materia di soggetti autorizzati a emettere garanzie in favore degli enti pubblici, vigente all'epoca dei fatti oggetto di causa, contenuta nell'art. 155 del D.lgs. n. 385/1993 recante il Testo Unico delle Leggi in materia bancaria e creditizia (T.U.B.), sarebbe stata di fatto incomprensibile per un non-giurista. Ma, soprattutto, nella sentenza di I grado, come pure nella sentenza di appello, non ci si sarebbe avveduti del fatto che, all'epoca, non esisteva un elenco confidi minori della Banca d'Italia o un elenco IVASS e, sul punto, la sentenza di I grado (cfr. pag. 19) si sarebbe limitata ad affermare

perentoriamente (ma erroneamente) che “non è di alcuna utilità, ai fini del decidere, verificare l’effettiva consultabilità, al momento della stipula, dell’elenco dei Confidi pubblicato sul sito internet della Banca d’Italia, atteso che i menzionati consorzi non sarebbero stati comunque titolati al rilascio di garanzie a beneficio delle pubbliche amministrazioni”. Tale elenco sarebbe attualmente il cardine che regge l’intero sistema di verifica dei soggetti abilitati e nulla si direbbe sul punto in II grado, ma all’epoca tale elenco non esisteva essendo stato istituito solo posteriormente.

Da quanto sopra precede ad avviso del ricorrente sarebbe evidente l’errore di fatto inerente all’assenza di un elenco confidi in termini di mancata esclusione di responsabilità.

L’evidenza dell’errore emergerebbe anche da quanto si è rilevato in parte del 4° motivo di appello, dove, in relazione alla polizza, si legge che l’art. 113 del D.lgs. 163/2006 e l’art. 30, co. 2, L.R. F.V.G. 14/2002 sono norme che prevedono l’obbligo di costituire una garanzia fideiussoria del 10% dell’importo dei lavori e risultano espressamente richiamate dal contratto di sponsorizzazione.

Quindi nessun “giudizio di valore” avrebbe potuto formarsi l’ing. Pocecco in un contesto complesso e nel quale non si operava a mezzo di un normale “appalto” ma di una sponsorizzazione quale c.d. “contratto escluso” dalle norme del D.lgs. 163/2006.

In realtà l’ing. Pocecco non avrebbe mai “esaminato” la “regolarità” di alcuna polizza, e ciò non per sua superficialità, inerzia o trascuratezza (o per “disattenzione” come si legge a metà di pag. 15

della sentenza di II grado), ma in quanto la polizza (o bozza della stessa) non sarebbe mai materialmente stata portata alla sua attenzione.

Vi sarebbe certezza assoluta che la lettera predisposta a Gorizia dal Responsabile del procedimento non conteneva, in allegato, alcuna polizza che l'ing. Pocecco avrebbe eventualmente potuto visionare e ciò sarebbe avvenuto non per sua trascuratezza o disattenzione, ma perché a ciò aveva provveduto, in autonomia, il predetto Responsabile. Viene richiamato il precedente della sentenza della Corte dei conti Marche n. 92/2023, che avrebbe riconosciuto sussistente un obbligo di verifica della polizza esclusivamente in capo al Responsabile del procedimento.

Trattandosi di polizza del tutto particolare, con percentuali del tutto diverse dalla normativa sui contratti pubblici e dai contratti di appalto, la stessa avrebbe potuto - e dovuto - essere visionata in via preventiva (solamente ed esclusivamente) da chi avesse le competenze giuridico-amministrative-assicurative del caso.

Che la fase istruttoria fosse di esclusiva competenza del Responsabile del procedimento, dotato di specifiche competenze, eventualmente coadiuvato da numerose figure dotate di uguali competenze, emergerebbe chiaramente là dove si legge (pag. 19 sentenza di II grado) che (con riferimento al citato Responsabile del procedimento) trattasi di *“figura non considerata in sentenza (N.d.R. di I grado) nonostante la sua indubbia centralità...”* Lo specifico obbligo di verifica della polizza graverebbe, esclusivamente, in capo

al Responsabile del procedimento: sarebbe questa la figura deputata a operare con la dovuta diligenza e perizia e, nel caso di specie, oltre al citato Responsabile, vi sarebbero almeno altre quattro figure dotate di competenze giuridico- amministrative.

La rilevanza della truffa.

Sarebbe inoltre frutto di errore l'aver ritenuto ininfluyente un aspetto, invece, relevantissimo e cioè la truffa gigantesca (con artifici e raggiri veramente raffinati) perpetrata dal soggetto assicuratore tanto che non se ne sarebbero accorti né il Responsabile del procedimento né gli altri addetti dotati di competenze giuridico-amministrative né i circa 1.000 altri Enti interessati, fra cui il Ministero dell'Interno, come provato documentalmente in quanto oggetto di trattazione diffusa da parte dei media dell'epoca.

C) “Violazione dell’art. 202, comma 1, lett. e), c.g.c. per evidente “errore di calcolo” sotto tre profili. violazione dell’art. 202, comma 1, lett. f), c.g.c. per “errore di fatto” che ha determinato “errori di calcolo” nella valutazione dei soggetti coinvolti e degli elementi oggettivi e soggettivi dei quali tenere conto nella diminuzione dell’ammontare del danno in correlazione al IV, V e VI motivo di appello”.

Il ricorrente, in subordine, evidenzia un profilo di erroneità della sentenza di appello richiamando peraltro un preteso errore compiuto dal giudice di primo grado che avrebbe proceduto alla quantificazione del danno erariale (pag. 23, sentenza I grado) defalcando dalla pretesa azionata dalla Procura soltanto “la quota

relativa ai lavori del primo lotto, regolarmente completato, per un importo di euro 450.000 (pari al cinquanta per cento del valore dei lavori)”, mentre non avrebbe tenuto conto dell’attività di progettazione riferibile al II Lotto, pacificamente eseguita da ARCO srl a sue spese. Ciò sarebbe risultato dal decreto di approvazione del II Lotto (doc. n. 22, fasc. I grado) e dette somme avrebbero dovuto esser defalcate, sicché la sentenza di I grado risulterebbe erronea anche laddove non terrebbe conto che del II Lotto faceva parte anche la progettazione, pacificamente eseguita.

Nell’atto di appello dd. 1.4.2022, a pag. 13, si sottolineava chiaramente che il II Lotto sarebbe stato (solamente) oggetto di progettazione, in quanto ricompreso nel complessivo incarico di progettazione originario, relativo a una progettazione sia del I che del II Lotto e, a pag. 17, si sarebbe precisato che l’inadempimento di Immobiliare ARCO S.r.l. riguardava solo una parte del II Lotto (appunto l’esecuzione dei lavori, ma non la progettazione). Pertanto, la progettazione del II Lotto, approvata con decreto del Direttore di Servizio n. 2514 del 14.11.2013 (doc. 22, fasc. I grado), risulterebbe agli atti come una prestazione regolarmente eseguita sulla base del contratto di sponsorizzazione e il relativo importo comporterebbe una riduzione del capitale garantito, come è stato effettuato per il I Lotto.

La Arco avrebbe complessivamente eseguito:

1) il progetto preliminare unitario e generale di tutte le opere idrauliche come approvato dal Direttore Centrale (decreto n. 1281 del 4 giugno 2013, doc. 25, fasc. I grado), su delega della Giunta

Regionale; 4

2) la progettazione a livello definitivo-esecutivo e l'esecuzione dei lavori del I Lotto (v. certificato di regolare esecuzione dd. 13.11.2013, doc. 11, fasc. I grado), per un importo complessivo di € 900.000,00 (allegato B del contratto sponsorizzazione, doc. 2, fasc. I grado);

3) la progettazione a livello definitivo-esecutivo delle opere del II Lotto, per un importo di € 222.617,09 (somme per spese tecniche esposte nell'allegato B succitato).

Le prestazioni contrattualmente eseguite ammontavano a € 1.122.617,09 (importo già riportato nella memoria di I grado a pag. 30), che andrebbero detratti dall'importo garantito dalla polizza e, considerando che la copertura era al 50%, pari a € 561.308,54.

In realtà, per quanto sopra esposto e come chiaramente emerge dagli atti del giudizio, tale statuizione sarebbe affetta da una evidente svista e/o errore di calcolo, qui denunciato ai fini revocatori, in quanto nel conteggio la Corte, in sede di appello, avrebbe dovuto applicare un'ulteriore riduzione di € 111.308,54 (50% della progettazione del II Lotto) tenendo nella dovuta considerazione le ulteriori prestazioni eseguite contrattualmente. Pertanto, l'importo previamente determinato nella sentenza n. 151/2023, a pag. 19, pari ad € 1.050.000,00, dovrebbe essere corretto in € 938.691,45, come si legge peraltro nella memoria dimessa in I grado a pag. 30, secondo un concetto che viene ribadito nell'atto di appello da pag. 39 in poi (punto 4.2.).

L'errore di calcolo sarebbe certamente rilevante a fini revocatori, in

quanto, laddove individuato dalla Corte, il danno erariale in concreto addebitato all'ing. Pocecco in relazione alla mancata escussione della polizza fideiussoria a garanzia degli adempimenti contrattuali, stabilito nella sentenza di appello in € 300.000,00, sarebbe stato coerentemente ridotto prendendo atto delle prestazioni regolarmente eseguite dall'Impresa, all'importo di € 268.278,01.

La riduzione rispetto all'ammontare posto a carico dell'ing. Pocecco quanto ai soggetti coinvolti è genericamente rapportata, nella sentenza di I grado, a una percentuale del 20% - ma senza chiarire "chi" e "quanti" siano detti soggetti (con la sola esclusione in radice del coinvolgimento del Responsabile del procedimento dott. OMISSIS) e se qualche contributo a detta percentuale possa essere più o meno significativo.

Risulterebbe acclarato un triplice profilo di errore:

a) la persistente mancata precisa individuazione dei soggetti che si ritiene possano essere stati effettivamente coinvolti, atteso che la sentenza di II grado non confuta – tranne aggiungere il Responsabile del procedimento – la presenza dei soggetti sempre genericamente indicati (in due gruppi distinti) in I grado e come tali richiamati anche in II grado e senza individuare alcuna differenziazione fra i rispettivi apporti;

b) "in secondo luogo", manca una effettiva "...più ragguardevole valutazione delle condizioni oggettive e soggettive già dal primo giudice considerate, e puntualmente elencate...", risultando omessa una nuova "più ragguardevole" valutazione percentuale rispetto

all'apporto delle altre 5 figure individuate in sentenza di I grado.

Cioè, nonostante la dichiarazione che si legge in sentenza, sarebbe rimasta ferma la ri-parametrazione della percentuale – rispetto a quella individuata per il Responsabile del procedimento – per gli altri 5 soggetti;

c) infine, apparirebbe evidente l'erroneità del calcolo del solo 15,71% (35,71% = 20%+15,71%) riferito al Responsabile del procedimento essendo detta percentuale di riduzione stata riferita solamente, come si legge testualmente in sentenza a pag. 19, al “cooperare” e “segnalare”, ma non tenendo conto del suo effettivo grado di autonomia operativa.

Anche gli altri cinque soggetti aventi competenze giuridico amministrative avrebbero operato con piena autonomia, soprattutto i due componenti del Comitato di Vigilanza, i quali hanno sollecitato l'escussione della cauzione, previa diffida ad adempiere. Quanto al Responsabile del procedimento parrebbe quindi evidente l'errore di calcolo rispetto a tutti e tre i profili dianzi indicati; ma parrebbe anche evidente l'analogo errore rispetto agli altri cinque soggetti chiaramente coinvolti.

Profili di “errori di fatto” che – ad avviso del ricorrente - si sarebbero riverberati sull’“errore di calcolo” anche quanto alla decurtazione ulteriore rispetto al profilo di carattere “oggettivo”. Non si sarebbe tenuto conto di un dato oggettivo ulteriore e cioè degli incontestabili benefici e vantaggi ottenuti dall'Amministrazione regionale e dalla collettività servita e dai privati proprio per effetto della soluzione

tecnica individuata dal convenuto, ai sensi della L. 20/1994, citata in sentenza di I grado.

Per quanto sopra esposto, la percentuale di riduzione per l'elemento soggettivo, pari al 35,71%, si ritiene possa essere elevata al 50% (in presenza di un numero così nutrito di soggetti effettivamente responsabili), mentre quella per l'elemento oggettivo, sempre pari al 35,71%, si ritiene possa essere elevata almeno al 43,56%, ottenendosi, in luogo dell'originaria percentuale del 71,42%, una percentuale del 93,56%, che, applicata all'importo di € 938.691,45, andrebbe a determinare un importo di condanna pari a € 60.451,72.

L'odierno ricorrente, dunque, ha così concluso: "Nel merito: in sede rescindente: accolga il presente ricorso per revocazione, in tutto o in parte, per le ragioni come sopra esposte in particolare nel 1°, 2° e 3° motivo di revocazione, valutando l'esistenza del/i motivo/i di revocazione come ivi esposti e, per l'effetto, revochi in tutto o in parte la sentenza n. 151/2023 della Sez. II giurisdizionale centrale di appello, depositata il 29.5.2023 presso la Segreteria, non notificata.

In sede rescissoria: accolga, in tutto o in parte, l'appello proposto dal predetto ing. Giorgio Pocecco e iscritto al n. 59860 del registro di segreteria avverso la sentenza della Corte dei Conti, Sez. giurisdizionale per il Friuli Venezia Giulia pronunciata in data 14.10.2023 e depositata in data 2.12.2021 e, per l'effetto, rigetti, nel nuovo giudizio, in tutto od in parte, le domande tutte avanzate nei confronti dell'ing. Giorgio Pocecco dalla Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per il Friuli Venezia Giulia, con l'atto di

citazione depositato il 28.4.2021 (I00452/2019/TSC), introduttivo del giudizio n. 14590, in quanto inammissibili e/o infondate, sia in fatto che in diritto, per i motivi tutti esposti nell'atto di appello ed in particolare accerti, in via principale, l'inesistenza (a) di qualsivoglia illecito ascrivibile all'ing. Giorgio Pocecco ovvero, comunque, (b) di alcun danno subito dalla Regione Friuli Venezia Giulia e, in ogni caso, (c) del nesso di causalità tra qualsivoglia condotta ascrivibile all'odierno appellante ed il danno lamentato, nonché (d) dell'elemento soggettivo e oggettivo in capo allo stesso ing. Pocecco, rigettando integralmente, quindi, le domande proposte nei suoi confronti. In via subordinata, accerti (e) la manifesta sproporzione dell'importo come posto a suo carico, o escludendo ogni importo oppure rideterminandolo e riducendolo come esposto nella parte motiva o come ritenuto di Giustizia tenendo conto sia dell'apporto causale dei soggetti effettivamente coinvolti che dei vantaggi conseguiti dalla collettività, in maniera diretta e indiretta, secondo più complete percentuali, calcolate in maniera corretta e secondo equità. Insiste per le richieste istruttorie come già formulate. Con integrale rifusione delle spese di ogni grado di giudizio".

6. La Procura generale ha depositato le conclusioni nel giudizio, in data 14 aprile 2024, invocando il rigetto del ricorso in quanto inammissibile, con conferma della sentenza di condanna gravata e condanna alle spese di giudizio.

Inammissibile risulterebbe il primo motivo del ricorso per revocazione, relativo a un eccepito errore di fatto in cui sarebbe

incorso il giudicante nell'aver dichiarato l'inammissibilità della prima doglianza proposta nel giudizio di appello; ciò alla luce di fatti e domande ritenute nuove dal giudice di secondo grado, alla stregua del divieto di *nova* nel giudizio di impugnazione. La censura in discorso risulterebbe finalizzata a censurare una tipica valutazione di diritto concernente la (in)ammissibilità di circostanze fattuali e nuove prove in appello, con conseguente inammissibilità di un tale asserito vizio della sentenza in sede di ricorso per revocazione.

Anche il capo della sentenza impugnata, relativo a una argomentazione di merito *ad abundantiam*, resa “*a valle*” della già pronunciata inammissibilità dell'impugnazione, apparirebbe insuscettibile di fondare un qualsivoglia interesse alla rispettiva contestazione.

Inammissibile sarebbe altresì il secondo motivo del ricorso per revocazione, laddove si eccepisce un errore di fatto, *sub specie* di errata valutazione giudiziale dell'elemento soggettivo della colpa grave.

Con riferimento all'errore di calcolo viene evidenziato che tale vizio non può essere dedotto con riguardo alle sentenze di responsabilità, stante la chiara dizione letterale della norma (cfr. art. 202, comma 1, lett. e), c.g.c.), secondo cui le sentenze pronunciate in grado di appello (o in unico grado) possono essere impugnate per revocazione, tra l'altro, quando “*per l'esame di altri conti o per altro modo si sia riconosciuta omissione o doppio impiego ovvero errore di calcolo*”.

La doglianza sarebbe viziata da evidenti profili di inammissibilità in

quanto prospetterebbe quali errori di fatto/errori di calcolo attività attinenti al potere riduttivo, intestato al giudice, esercitato in fattispecie in senso favorevole al Pocecco. Ha quindi insistito per la declaratoria di inammissibilità.

All'udienza pubblica l'avvocato Reggio D'Acì ha rilevato l'errore di fatto in cui sarebbe incorso il giudice di appello nel non considerare l'esistenza di una fideiussione che aveva a oggetto una prestazione non eseguibile; ciò escluderebbe il danno. Ha proseguito affermando che il piano idrogeologico è stato approvato soltanto nel 2018, dopo le misure di salvaguardia, quando nulla poteva essere fatto; di conseguenza il suo assistito sarebbe stato condannato in relazione a una prestazione non eseguibile. Ha sottolineato, inoltre, che il Pocecco avrebbe evitato alla Regione un contenzioso che si sarebbe verificato se avesse eseguito, provocando così un danno. Ha ribadito l'insussistenza della responsabilità del Pocecco in relazione alla non eseguibilità di una prestazione. L'avvocato ZGAGLIARDICH ha proseguito evidenziando che l'assistito trattava una materia altamente specialistica, in qualità di ingegnere idraulico, e come tale era responsabile di servizio in sedi decentrate con più di 50 dipendenti in varie Province: Tale situazione avrebbe richiesto un'attenzione maggiore da parte del giudice. Con riferimento alla polizza fideiussoria, ha rilevato che la stessa non sarebbe mai stata messa a conoscenza del Pocecco; tra l'altro sarebbe stata acquisita dopo la sua nomina, e ciò escluderebbe ogni responsabilità del suo assistito. Inoltre, il RUP si sarebbe rapportato con un comitato di

controllo composto da due avvocati. La difesa ha sostenuto che il Pocecco si sarebbe attivato autonomamente inoltrando una richiesta di esecuzione e riferendo direttamente al segretario generale. Ha fatto presente anche il documento che per il suo assistito sarebbe derivato dalla divulgazione mediatica della notizia della condanna.

Il PM ha evidenziato che il ricorso di cui trattasi in realtà metterebbe in evidenza quelli che possono essere qualificati come vizi di merito ma non come vizi revocatori. Riguardo poi all'errore di calcolo, ha richiamato la sentenza n. 92/2024 della Prima Sezione centrale d'appello la quale ribadisce che nel giudizio di responsabilità l'errore di calcolo non è deducibile come motivo revocatorio. Per il resto si è riportato alle conclusioni depositate.

A conclusione della discussione del giudizio il Collegio ha assunto la causa in decisione.

Rilevato in

DIRITTO

I. Con il ricorso in esame viene richiesta la revocazione della sentenza in epigrafe in relazione alla prospettata sussistenza dell'ipotesi revocatoria di cui all'art. 202, c.1 lettere f), c.g.c., dedotta nei primi due motivi di impugnazione e di cui all'art. 202, c. 1 lett. e) prospettata con il terzo motivo di ricorso.

La lettera f) dell'art. 202, c. 1 dispone che "*le sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado possono essere impugnate per revocazione quando: ... f) la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa; l'errore di fatto ricorre*

quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontestabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare".

Nella recente pronuncia della suprema Corte di cassazione a Sezioni unite è stato chiarito, relativamente alla disciplina di cui all'art. 395, n. 4 c.p.c., corrispondente alla disposizione sopra richiamata, che *"La falsa supposizione non è frutto di una scelta deliberata, ragionata, è una falsa rappresentazione della realtà da ascrivere ad un abbaglio dei sensi, a disattenzione, distrazione, in buona sostanza ad una svista, la quale ricorre - si è autorevolmente osservato con formula tanto poco curiale quanto appropriata a fotografare ciò che in concreto accade nell'operare del giudice - quando il giudice prende "fischietti per fiaschi e ...verità per buggerate". In breve, una svista del giudice nella consultazione degli atti del processo... Si tratta, in particolare, di una svista non dissimile da quella in cui il giudice incorre in caso di errore materiale emendabile ai sensi dell'articolo 287 c.p.c., ma con la differenza che l'errore materiale è un errore esclusivamente testuale ... riscontrabile come si suol dire ictu oculi... Viceversa, l'errore revocatorio è un errore non testuale, che si rivela attraverso la messa a confronto di due divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto..."* (Cass. SS.UU., 5 marzo 2024, n. 5792).

Ancora le Sezioni unite, nella recente pronuncia, hanno rimarcato che *"Il fatto supposto esistente o inesistente non deve aver costituito*

un punto controverso sul quale il revocando provvedimento si è pronunciato. È quindi esclusa la rilevanza dell'errore, che per ciò stesso cessa di essere un errore revocatorio ed assume i caratteri dell'errore di giudizio, quando sul fatto il giudice si sia pronunciato, giacché l'errore percettivo è intrinsecamente incompatibile con il giudizio... la distinzione tra momento percettivo e momento valutativo non potrebbe essere intaccata neppure da considerazioni provenienti dalle neuroscienze o dall'epistemologia, giacché ciò che rileva è la logica del processo giurisdizionale, per la quale se c'è controversia c'è giudizio, e se c'è giudizio non c'è errore percettivo" (Cass. SS.UU., 5 marzo 2024, n. 5792).

In relazione ai prospettati primi due motivi di lagnanza valgono, dunque, i principi a più riprese affermati dalla giurisprudenza di legittimità e contabile per cui l'errore rilevante in tale ipotesi è solo ed esclusivamente quello che riguarda l'apprezzamento dei fatti, tanto nel caso in cui la sentenza sia fondata su un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, tanto nel caso in cui sia supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita. E' consolidata la giurisprudenza di legittimità nell'affermare che l'errore di fatto idoneo a determinare la revocazione delle sentenze deve "1) consistere in una errata percezione del fatto, in una svista di carattere materiale, oggettivamente e immediatamente rilevabile; 2) essere decisivo, nel senso che, se non vi fosse stato la decisione, sarebbe stata diversa; 3) non cadere su di un punto controverso sul quale la Corte si sia pronunciata; 4) presentare i caratteri della evidenza e

della obiettività, sì da non richiedere, per essere apprezzato, lo sviluppo di argomentazioni induttive e di indagini ermeneutiche; 5) non consistere in un vizio di assunzione del fatto, né in un errore nella scelta del criterio di valutazione del fatto medesimo. Detto errore - pertanto - non solo deve apparire di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, senza che la sua constatazione necessiti di argomentazioni induttive o di indagini ermeneutiche, ma non può tradursi in un preteso, inesatto, apprezzamento delle risultanze processuali, ovvero di norme giuridiche e principi giurisprudenziali, vertendosi, in tale caso, nella ipotesi dell'errore di giudizio, inidoneo a determinare la revocabilità delle sentenze della Cassazione" (Cass. civ., 5 marzo 2019, n. 6378; Cass. civ., 31 agosto 2017, n.20635; Cass. 5 aprile 2017, n. 8828).

Nella fattispecie in esame appare evidente che i motivi di ricorso non pongono in rilievo errori di fatto revocatori ma censurano, in realtà, il percorso logico motivazionale della sentenza.

In alcun modo risulta infatti indicata quale sia, in concreto, la "supposizione del fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa" o, al contrario, ove il giudice abbia "supposto l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita", mancando qualsiasi allegazione al riguardo.

II. Con il primo motivo di revocazione si prospetta una pretesa "Violazione dell'art. 202, comma 1, lett. f) c.g.c., per "errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa" in relazione al I motivo di appello (pagg. 16 – 22 dell'atto di appello".

L'errore di fatto in cui sarebbe incorso il giudicante consisterebbe nell'aver il medesimo dichiarato l'inammissibilità del primo motivo di appello, avendo lo stesso giudice di secondo grado ritenuto prospettati fatti e domande nuove, con conseguente violazione del divieto dei *nova* nel giudizio di impugnazione.

Con il secondo motivo di ricorso viene prospettata una "*Ulteriore violazione dell'art. 202, comma 1, lett. f), c.g.c. per "errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa" con riferimento alla polizza fidejussoria ed al ruolo del responsabile del procedimento ed altri soggetti coinvolti nel procedimento*". Secondo il ricorrente l'errore di fatto sarebbe riconducibile alla errata valutazione dell'elemento soggettivo della colpa grave, avuto riguardo al ruolo svolto, in particolare, dal responsabile del procedimento e da altri soggetti coinvolti nello stesso. Viene ribadita la "*Mancaza dell'elemento soggettivo in capo all'ing. Pocecco sotto plurimi profili*" e la inadeguata considerazione della rilevanza della "truffa" posta in essere dal soggetto assicuratore.

Emerge con evidenza la palese inammissibilità delle prospettazioni contenute in entrambi i motivi, non potendo costituire oggetto del giudizio di revocazione una contestazione che si appunta – palesemente, come in fattispecie- sull'attività di valutazione del giudice, concernendo un profilo diverso dall'erronea percezione del contenuto degli atti processuali, in cui deve sostanzarsi l'errore di fatto.

È pacifico che il vizio revocatorio non possa mai riguardare il

contenuto concettuale delle tesi difensive delle parti, come esposte negli atti di causa, perché le argomentazioni giuridiche non costituiscono "*fatti*" ai sensi dell'art. 202, c. 1 lett. f) (e art. 395, n. 4, c.p.c.) e poiché un tale errore non si configura come errore percettivo, bensì come errore di giudizio, investendo per sua natura l'attività valutativa e interpretativa del giudice.

Alcun errore di percezione degli atti acquisiti al processo è rilevabile nella fattispecie, riguardando le censure mosse con il ricorso in revocazione profili meramente interpretativi, concernenti la qualificazione giuridica di fatti, rispetto ai quali potrebbe, al più, venire in rilievo un *error in iudicando*, peraltro in concreto insussistente.

È stato precisato che "*non è idoneo ad integrare errore revocatorio l'ipotizzato travisamento di dati giuridico-fattuali acquisiti attraverso la mediazione delle parti e l'interpretazione dei contenuti espositivi degli atti del giudizio, e dunque mediante attività valutativa, insuscettibile in quanto tale -quand'anche risulti errata - di revocazione*" (Cass. del 26.09.2013, n. 22080; da ultimo, nello stesso senso, Cass. del 13.11.2016, n. 14108 Cass., del 5.04. 2017, n. 8828; Cass. del 3.10.2018, n. 27570; Cass. del 22.10.2019, n. 27892).

È noto, infatti, che l'errore di fatto revocatorio "*... non può tradursi in un preteso, inesatto, apprezzamento delle risultanze processuali, ovvero di norme giuridiche e principi giurisprudenziali, vertendosi, in tale caso, nella ipotesi dell'errore di giudizio, inidoneo a determinare la revocabilità delle sentenze della Cassazione*" (Corte conti, Sez. II, n.

193/2020; Cass., 5 marzo 2019, n. 6378; Cassazione civile sez. VI, 31 agosto 2017, n.20635; Cass. 5 aprile 2017, n. 8828).

Tutta l'impostazione del ricorso per revocazione è invece basata sulla prospettazione di pretesi errori di giudizio, risultando peraltro pacifico che le svariate questioni di cui si lamenta il ricorrente hanno costituito oggetto di espressa valutazione da parte del giudice di appello, tanto che nell'impostazione del ricorso viene riportato testualmente il passaggio della motivazione della sentenza di cui si contestano, nel merito, le valutazioni.

Emerge *ictu oculi* l'inammissibilità delle prospettazioni.

Il primo motivo di revocazione è palesemente volto a censurare una valutazione di carattere strettamente processuale della Sezione d'appello: il ricorrente contesta infatti la valutazione di inammissibilità del primo motivo di appello, per violazione del divieto di cui all'art. 193 c.g.c., sulla considerazione per cui l'argomentazione difensiva riguardante la circostanza che i lavori del Il Lotto non avrebbero mai potuto trovare esecuzione da parte dell'Immobiliare Arco s.r.l., non risultava formulata nella memoria di costituzione né prospettata nelle controdeduzioni all'invito a dedurre.

Il motivo di revocazione è incentrato sulla richiesta riqualificazione dell'eccezione in mera "argomentazione difensiva", ai fini di conseguire una riforma della valutazione in rito, inesigibile nel giudizio di revocazione.

Il motivo si appalesa inammissibile anche considerando, per altro profilo, che la questione controversa è stata espressamente valutata,

anche nel merito, dalla Sezione d'appello.

Dalla mera lettura della motivazione è evincibile l'ulteriore passaggio motivazionale, nell'ambito del quale, *“sia pure in maniera del tutto sintetica”*, la Sezione ha espressamente esaminato, nel merito, la questione *“controversa”* concernente *“l'irrealizzabilità del secondo lotto a partire dal 2018”* affermando che *“resterebbe comunque il fatto che trattasi di una circostanza sopravvenuta all'oggettivo inadempimento contrattuale in cui il contraente sponsor era incorso ben prima che la nuova disciplina sull'assetto idrogeologico dei luoghi trovasse perfezionamento, inadempimento dunque consumatosi quando il lotto in questione non era affatto precluso da 13 disposizioni ancora di là da venire”*.

Non viene in rilievo alcun errore di fatto quando lo stesso, come in fattispecie, attiene a un punto controverso e sul quale la decisione ha espressamente motivato, non dando luogo alla revocazione, invece, come detto, gli errori di diritto consistenti nell'erronea interpretazione e valutazione dei fatti e, più in generale, delle risultanze processuali, come pure gli errori sull'interpretazione o applicazione di norme giuridiche.

III. Analoghe considerazioni valgono per le argomentazioni sviluppate dal ricorrente nel secondo motivo di revocazione, avuto riguardo alla ritenuta erronea valutazione dell'elemento soggettivo, al mancato esame della regolarità della polizza, alla rilevanza della truffa nonché al ruolo del Responsabile del procedimento e di altri soggetti coinvolti nel procedimento.

In relazione al profilo dell'accertabilità dell'irregolarità della polizza fideiussoria viene contestato che la Sezione abbia evidenziato come il Pocecco, nel suo ruolo dirigenziale, ancorché con le competenze proprie di un ingegnere, avrebbe dovuto agire con la diligenza che relativamente al suo *“profilo professionale”* *“non era certo quella di dotarsi di una preventiva, quanto approfondita conoscenza della normativa di settore, bensì semplicemente quella di interrogarsi, prima di formulare un giudizio di valore sulla regolarità della polizza, se la stessa potesse, laddove necessario, assolvere al suo ruolo di garanzia”*.

Il prospettato errore di giudizio sarebbe consistito nel non aver valutato che *“l'ing. Pocecco non era in grado di conoscere la normativa di settore stante il suo profilo professionale “tecnico” e l'irregolarità della polizza non sarebbe stata accertabile, come si evincerebbe dalla circostanza che non l'avrebbero rilevata altri soggetti dotati di competenze giuridico-amministrative.*

La censura risulta chiaramente inammissibile, ridondando palesemente in prospettati errori valutativi, peraltro insussistenti essendo state pienamente considerate tutte le prospettazioni difensive e confutate le argomentazioni dedotte con l'atto di gravame.

La Sezione ha infatti evidenziato come il *“dirigente non avesse svolto alcun preventivo accertamento in ordine al documento esibito a garanzia del contratto di sponsorizzazione in procinto di essere sottoscritto”* e ha confermato, sul punto, la sentenza di primo grado che aveva evidenziato come Confideuropa S.C.p.a. *“...non era ictu*

oculi, né una banca né un'assicurazione" risultando irrilevante anche la circostanza dell'esistenza o meno di un elenco presso la Banca d'Italia o un elenco IVASS. Il giudice d'appello ha confermato la sentenza di primo grado, sul punto, rimarcando che "il dirigente avrebbe potuto...agevolmente constatare che la ditta "Confideuropa soc. coop. per azioni" non era munita di alcuna legittimazione a rilasciare la garanzia...".

Come si evince dal ragionamento svolto dalla Sezione d'appello, non può essere assunta quale esimente di responsabilità -risultando piuttosto un'aggravante- la circostanza, addotta in questa sede dal ricorrente, secondo la quale lo stesso avrebbe sottoscritto il documento senza aver visionato la bozza di polizza (che risulta però indicata espressamente quale allegato) ritenendo delegabile ad altri una valutazione rispetto alla quale, in qualità di dirigente del settore competente, ancorché ingegnere, non poteva chiaramente sottrarsi, né addurre propria ingiustificabile impreparazione.

La circostanza è stata pienamente considerata dal giudice di primo grado che aveva "...acclarato quindi che la garanzia non è stata esaminata dal Pocecco né nei giorni che hanno preceduto la stipula né lo stesso 23 aprile prima di procedere alla firma del contratto" e, nello stesso senso, è stata assunta dal giudice d'appello.

Sul punto la Sezione d'appello ha evidenziato che non risultavano necessarie particolari competenze giuridiche ma semplice diligenza, obiettivamente esigibile dal dirigente del settore competente, per farsi carico di esaminare -come doveroso- il documento e rilevare che

“trattavasi di un documento proveniente da un’azienda affatto omologabile agli istituti di credito o alle società assicuratrici notoriamente operanti nel settore e pubblicamente conosciute come tali”.

La sentenza d’appello ha, altresì, ampiamente esaminato il ruolo assunto dai diversi soggetti intervenuti nel procedimento, in particolare con riguardo al Responsabile del procedimento, riformando sul punto la sentenza di primo grado; ha rilevato, puntualmente, che trattasi di *“figura non considerata in sentenza (N.d.R. di I grado) nonostante la sua indubbia centralità (cfr. Sez. Seconda d’appello, sent. n. 204/2020, n. 302/2022, n. 50/2023), ma che, alla luce di quanto dallo stesso primo Giudice evidenziato, ossia la “complessità dei compiti da svolgere in un arco temporale ristretto, la delicatezza della questione e l’assenza di precedenti analoghi nella Regione Friuli Venezia Giulia”, avrebbe dovuto farsi carico di cooperare con il dirigente in una fase nodale dell’istruttoria procedimentale che avrebbe, poi, portato alla stipula del contratto, fase in cui il responsabile del procedimento, unitamente alle professionalità già individuate in sentenza, avrebbe dovuto in concreto farsi carico di “segnalare al convenuto la necessità di adoperare la massima cautela riguardo alle garanzie fideiussorie”.*

Anche il profilo relativo alla *“truffa”* perpetrata dal soggetto assicuratore è stato ampiamente tratto dal giudice d’appello, rilevando che *“l’essere in tanti ad avere subito una condotta truffaldina non può certo esimere da responsabilità coloro che,*

rivestendo pubblici uffici, avrebbero potuto tempestivamente avvedersi di una data circostanza e non lo hanno fatto a tutela dell'amministrazione rappresentata".

In definitiva, tutti i profili di censura sollevati dal ricorrente non superano la fase rescindente del giudizio di revocazione infrangendosi sul limite dell'ammissibilità, pacificamente affermato dalla granitica giurisprudenza di legittimità e contabile per avere le questioni costituito punti controversi sui quali la sentenza si è pronunciata (*ex plurimis* Corte dei conti, Sez. II, n. 272/2020; Sez. II app., 20 settembre 2017, n. 628).

IV. Come evidenziato nella narrativa in fatto, con il terzo motivo di ricorso il Pocecco censura la sentenza gravata sotto il profilo della violazione dell'art. 202, comma 1, lett. f), c.g.c. per "*errore di fatto*", che avrebbe determinato "*errori di calcolo*" di cui all'art. 202, comma 1, lett. e) nella valutazione dei soggetti coinvolti e degli elementi oggettivi e soggettivi dei quali tenere conto nella diminuzione dell'ammontare del danno, in correlazione al IV, V, VI motivo di appello.

La domanda di revocazione appare caratterizzata da ambiguità e genericità, poiché evoca indistintamente, a proprio fondamento, sia l'errore di calcolo di cui all'art. 202, comma 1, lett. e) c.g.c., sia quello di fatto "revocatorio", di cui alla successiva lett. f). Il Collegio rileva che l'istanza, comunque la si qualifichi, sotto entrambi i profili, non supera il vaglio del giudizio rescindente.

Il ricorrente censura la sentenza di secondo grado invocando un

sostanziale riesame delle motivazioni della decisione, anche relativamente alla quantificazione del danno, senza alcuna prospettazione di errori di fatto revocatori né, tantomeno, di errori di calcolo, peraltro neppure prospettabili (cfr. Corte dei conti, Sez.I, n. 92/2024).

Anche con il terzo motivo di ricorso si introducono questioni che involgono una rivalutazione di profili di merito, adducendo pretesi (e peraltro insussistenti) errori di diritto. Va ribadito che anche tale tipologia di censura *"esula dal perimetro del giudizio revocatorio, trattandosi di vizi "la cui ricorrenza esclude ed è incompatibile con la stessa natura dell'errore c.d. revocatorio, che consiste non già in un preteso inesatto apprezzamento o valutazione di norme di legge, sostanziale o processuale (errore di giudizio), ma in una falsa percezione di ciò che emergeva dagli atti del giudizio: errore che deve avere i caratteri di assoluta immediatezza e di semplice rilevabilità, oltre che di decisività" (ex plurimis, Cass. nn. 17194, 15752 e 11202 del 2017; nn. 26278 e 25474 del 2016; n. 25654 del 2013; n. 836 del 2012; n. 16136 del 2009; n. 14766 del 2006; n. 6198 del 2005).*

Relativamente alla questione concernente la defalcazione dell'importo riferito alla progettazione del II lotto, la questione è stata ampiamente considerata e trattata dal giudice di primo grado, che aveva dato rilievo all' *"avanzamento dell'esecuzione dei lavori"* sulla considerazione che *"dalla pretesa azionata debba essere dedotta la quota relativa ai lavori del primo lotto, regolarmente completato, per un importo di euro 450.000 (pari al cinquanta per cento del valore dei*

*lavori); l'amministrazione era infatti tenuta al progressivo svincolo della garanzia, a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 113 del codice dei contratti (richiamato sia nell'atto di sponsorizzazione sia nell'appendice della fideiussione) nonché dell'art. 150 del D.P.Reg. n. 165/2003 recante il "Regolamento di attuazione della legge regionale n. 14/2002 in materia di lavori pubblici". La statuizione ha trovato conferma in appello risultando il ragionamento del giudice di prime cure lineare e non censurabile posto che la diffida ad adempiere della Regione contestava proprio la mancata esecuzione *in toto* dei lavori del II lotto, da cui restava ben distinto il profilo afferente alla progettazione.*

*Analogamente, palesemente inammissibile si appalesa la censura, prospettata in termini di errore di calcolo ridondanti in preteso errore di fatto, ma evidentemente concernente una riproposizione delle censure già valutate dal giudice di appello, in tema di quantificazione del danno, sotto il profilo del concorso causale di soggetti terzi e, *in primis*, del responsabile del procedimento, nella determinazione del danno.*

La sentenza di primo grado, che già aveva disposto la decurtazione del danno nella misura del venti per cento rispetto all'importo del danno rideterminato in euro 1.050.000, è stata riformata dalla pronuncia qui gravata.

Sul punto l'importo complessivo del danno è stato fortemente ridimensionato dal giudice di appello, riportandolo alla complessiva somma di euro 300.000,00, inclusiva di rivalutazione monetaria e

interessi, proprio considerando, cumulativamente, sia il concorso causale del responsabile del procedimento e delle altre "professionalità" coinvolte, sia il potere riduttivo del danno, dal cui contestuale esercizio ne è conseguito il relevantissimo abbattimento.

Come evidente siamo del tutto al di fuori dell'errore di fatto revocatorio di cui all'art. 202, c. 1 lett. f), così come dell'errore di calcolo di cui all'art. 202, c.1 lett. e) posto che, come detto, l'errore di fatto *"avviene nell'ambito di un'attività sensoriale-percettiva, mentre l'errore di diritto si verifica nell'ambito di un'attività intellettuale: solo il primo, come detto, conduce alla revocazione della sentenza, poiché, altrimenti, la revocazione sarebbe una forma di gravame in teoria reiterabile più volte, idoneo a condizionare sine die il passaggio in giudicato di una pronuncia giurisdizionale"* (Cons. Stato., Sez. V, n. 5480/2020)" (Cons. Stato Sez. VII, n. 1458/2022).

In conclusione, per le ragioni esposte, va dichiarata l'inammissibilità del ricorso.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando, dichiara l'inammissibilità del ricorso per revocazione in epigrafe.

Le spese di giudizio vanno poste a carico del ricorrente nella misura di euro 240,00 (DUECENTOQUARANTA/00).

Manda alla Segreteria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2024.

L'Estensore

Il Presidente

(Ilaria Annamaria Chesta)

(Rita Loreto)

F.TA DIGITALMENTE

F.TA DIGITALMENTE

Depositata in Segreteria il 12 AGOSTO 2024

p. Il Dirigente

F.TA DIGITALMENTE

Il Funzionario amministrativo

dott.ssa Alessandra Carcani